



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno ventiquattro del mese di giugno dell'anno duemila sedici nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale che, in sessione straordinaria urgente e seduta pubblica di prima convocazione, con la Presidenza del Dr. Matteo Tedde, la presenza del Sindaco Dr. Mario Bruno, dei Consiglieri Signori:

P	Boglioli Elisabetta	P	Nonne Mario
A	Camerada Nunzio	A	Oggiano Linda
P	Carta Francesca	A	Pais Michele
P	Curedda Vittorio Davide	P	Piccone Giuseppina Rita
A	Daga Enrico Bachisio	A	Piras Cesare Emiliano
P	Fadda Giuseppe Angelo	P	Pirisi Beniamino
P	Ferrara Roberto	A	Pirisi Maurizio
P	Loi Alessandro	P	Porcu Graziano
P	Marino Donatella	P	Pulina Piera Monica
P	Millanta Marina	A	Salaris Maria Grazia
P	Moro Giampietro	P	Sartore Gerolamo Pietro Mario
P	Nasone Alessandro	P	Tedde Matteo

e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Luca Canessa, ha approvato, nei termini di voto *infra* indicati, la seguente proposta di deliberazione del Servizio Area Sicurezza e Vigilanza:

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 30 dicembre 2014;

CONSIDERATE le linee di indirizzo politico amministrative pervenute dall'Assessore al Demanio;

VALUTATE le proposte pervenute dal Presidente della III<sup>a</sup> Commissione "Sviluppo Economico";

N. 36

del 24.06.2016

### OGGETTO:

Modifica dell'art. 11 del vigente Piano Commerciale Comunale

N. \_\_\_\_\_

Publicata all'Albo Pretorio *on line* del Comune per gg.15 dal

29.06.2016

*M. Meoni*

PRESO ATTO del sopralluogo effettuato con l'Assessore e la Presidente della Commissione e con la presenza dei rappresentanti della categoria commerciale;

ATTESO che nei primi mesi del 2016 sono emerse ulteriori nuove richieste di suolo pubblico, finalizzate prevalentemente all'utilizzo di spazi ausiliari e complementari ai "pubblici esercizi" (bar-caffè, ristoranti);

SPECIFICATO che, sulla base dell'esperienza formatasi in sede di applicazione delle disposizioni del regolamento di cui trattasi, è emersa l'esigenza di una diversa disciplina dell'art. 11 del regolamento per il rilascio ed il trasferimento di autorizzazioni per l'attività di somministrazione, allegato al Piano Commerciale;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una revisione del predetto Piano per la parte relativa agli aspetti inerenti all'utilizzo dei suoli pubblici da parte delle attività imprenditoriali di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che l'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali debba comunque avvenire secondo criteri caratterizzati dalla sostenibilità e dalla qualità urbana, in modo tale da non inficiare il concetto stesso di "suolo pubblico", ossia in modo tale da contemperare le esigenze di viabilità e fruibilità dei luoghi pubblici con quelle di incremento dello sviluppo economico;

RITENUTO necessario ribadire che, nelle more dell'approvazione del Piano degli arredi, occorre delineare le caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) degli elementi d'arredo mediante l'approvazione di apposite *prescrizioni tecniche*, per le quali si ritiene di demandare la competenza nel merito alla Giunta comunale;

VISTA la nota del 26 maggio u.s. dell'Assessore Avv. Tanchis con la quale si dettano le linee di indirizzo politico amministrative

RICONOSCIUTA la competenza in capo al Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la pratica in trattazione è stata illustrata dall'Assessore delegato alla competente Commissione consiliare;

VALUTATO il Regolamento conforme alle norme di legge e rispondente alle esigenze locali;

VISTO il Testo unico D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;


UDITA l'illustrazione da parte dell'Assessore Avv. G. Tanchis;

DATO ATTO che, sono state presentate proposte di emendamenti scritti alla proposta di delibera, da parte dei capigruppo di maggioranza, dei consiglieri Sigg. Pulina, Piras, Salaris, Pirisi Maurizio, Camerada, Nasone, e uno da parte del gruppo di F.I.;

PRESO atto degli interventi dei Consiglieri comunali, integralmente disponibili, in forza della registrazione digitale della seduta;

Rilevato che, in ordine agli emendamenti i riscontri di ammissibilità e di regolarità tecnica sono stati svolti dal Dirigente del Servizio Dott. G. Calzia;

DATO atto che le operazioni di voto si sono svolte per appello nominale, con il coordinamento del Presidente e la costante assistenza del Segretario Generale, secondo gli esiti come di seguito riportato:



Votazione sugli emendamenti scritti presentati dai capigruppo di maggioranza:

n.	oggetto	favorevoli	contrari	astenuti	esito
1	Art. 4 lett. b) dopo la via Minerva aggiungere "La via Barcellonetta, vicolo Adami"	17	--	1 Pirisi Beniamino	Approvato
2	Art. 9 comma e) modifica con: "il suolo pubblico può essere rilasciato con una conformazione che presenti un massimo di due poligoni. Dovrà essere comunque garantito l'accesso ai portoni di ingresso degli edifici"	17	--	1 Pirisi Beniamino	approvato
3	Art. 9 lettera I19 aggiungere "ad eccezione del centro storico e a condizione che l'occupazione venga rilasciata fuori dalla carreggiata stradale"	17	--	1 Pirisi Beniamino	approvato
4	Art. 9 comma I 2) cassare interamente il punto	15	2 Ferrara Porcu	1 Pirisi Beniamino	approvato

Votazione sugli emendamenti presentati dai cons. Pulina e più:

n.	oggetto	favorevoli	contrari	astenuti	esito
1	Art. 16 aree concedibili e aree non concedibili Punto 7: sostituire la percentuale del 20% con 30%	4 Nasone Pulina, Ferrara, Porcu	13	1 Pirisi Beniamino	non approvato
2	Art. 16 aree concedibili e aree non concedibili Punto 9: sostituire la percentuale del 18% con 25% con possibilità di arrivare fino al 30%	4 Nasone Pulina, Ferrara, Porcu	13	1 Pirisi Beniamino	non approvato
3	Art. 16 aree concedibili e aree non concedibili Punto 11: sostituire la percentuale del 25% con 35%	4 Nasone Pulina, Ferrara, Porcu	13	1 Pirisi Beniamino	non approvato

Esce il cons. Pulina

Esce il cons. Pulina

Votazione sull'emendamento del gruppo consiliare di F.I.:

n.	oggetto	favorevoli	contrari	astenuiti	esito
1	Cassare interamente l'attuale formulazione dell'art. 11 del regolamento del Commercio e riportarlo al testo antecedente al 30.12.2014	---	15	2 Ferrara, Porcu	non approvato

Rientra il cons. Pulina;

Si procede a porre in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Modifica dell'art. 11 del vigente Piano Commerciale Comunale", così come emendata per effetto degli emendamenti come sopra approvati;

Consiglieri presenti e votanti 18 – favorevoli 15 – astenuti 3 (Pirisi Beniamino, Ferrara e Porcu), assenti: (Oggiano, Daga, Piras, Salaris, Camerada, Pais, Pirisi Maurizio);

### DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE le modifiche ed integrazioni ex art'articolo 11 della Sezione "3b – "Regolamento per il rilascio e il trasferimento di autorizzazioni per l'attività di somministrazione" così come emendate, del Piano Commerciale come approvato nella seduta Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 30.12.2014"

DI DARE ATTO altresì che il Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Alghero ed entrerà in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento;

Rendere la presente deliberazione, con separata unanime votazione, 18 consiglieri presenti e votanti, favorevoli 15 – astenuti 3 (Pirisi Beniamino, Ferrara e Porcu), assenti: (Oggiano, Daga, Piras, Salaris, Camerada, Pais, Pirisi Maurizio), immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4 D.Lgs 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente del Settore I<sup>^</sup>  
Dr. Guido Calzia

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Luca Ganessa

IL PRESIDENTE  
Dr. Matteo Tedde

Il presente dispositivo modifica ed integra l'articolo 11 della Sezione "3b - Regolamento per il rilascio e il trasferimento di autorizzazioni per l'attività di somministrazione" del Piano Commerciale come approvato, previ emendamenti, dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.12.2014, con atto n. 48.

## **1. Oggetto, Finalità e Obiettivi**

Il presente articolo, nel rispetto dell'articolo 20 del Codice della Strada, disciplina i criteri e le modalità per l'occupazione di suolo pubblico richieste da parte dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per usi connessi alle loro attività commerciali.

I pubblici esercizi legittimati a somministrare alimenti e bevande possono chiedere, per l'estensione della superficie di somministrazione, l'autorizzazione di suolo pubblico di proprietà comunale o nella disponibilità del Comune in base ad un idoneo titolo giuridico.

L'Amministrazione Comunale autorizza l'uso del suolo pubblico previa verifica della compatibilità con l'incolumità e viabilità pubblica, della conformità con la normativa vigente in materia commerciale, paesaggistica ed urbanistico-edilizia, e compatibile con la fruizione pubblica degli spazi pubblici.

Nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1 della L. 241/90, il presente articolo è retto da criteri di imparzialità, trasparenza e chiarezza delle regole, di decoro e qualità urbana; di rispetto delle tipicità, delle caratteristiche e dei valori architettonici, urbanistici, storici, monumentali e simbolici delle diverse parti della città; di equilibrio tra diversi utenti degli spazi pubblici, di equità e di armonizzazione degli usi tra diversi operatori economici, promuovendo la qualità e un'adeguata distribuzione degli esercizi pubblici tra diverse zone della città, il lavoro stabile, l'estensione dell'offerta turistica anche fuori stagione, ossia lungo tutto l'anno.

## **2. Definizioni**

Ai fini del presente articolo si intende per:

**Suolo pubblico:** il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e patrimonio del Comune di Alghero, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma ricompresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

**Esercizio commerciale autorizzabile:** i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché i chioschi su area pubblica per attività di somministrazione di alimenti e bevande, classificati ai sensi delle norme vigenti in materia.

**Frontalità:** si intende la porzione di prospetto compresa tra la mezzeria dello spessore dei muri divisorii dell'unità immobiliare in cui è sede il pubblico esercizio.

**Occupazioni di suolo pubblico permanenti:** le occupazioni di carattere stabile aventi durata annuale, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

**Occupazioni di suolo pubblico temporanee:** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

**Progetto d'insieme:** progetto di disposizione e organizzazione delle attività in un luogo pubblico considerato un ambiente compiuto, finalizzato ad un'armoniosa organizzazione e fruizione dello spazio e del suolo pubblico. **I progetti d'insieme sono elaborati su iniziativa dell'Amministrazione, sono parte integrante del presente Piano Commerciale e devono essere approvati dal Consiglio Comunale.**

**Soggetti concorrenti:** le attività di somministrazione ubicate in posizione antistante, adiacente o comunque di prossimità tale da essere interessate all'utilizzo della medesima area di suolo pubblico.

**APU:** aree pedonali urbane.

**Elementi d'arredo:** sono elementi d'arredo manufatti immediatamente amovibili quali ad esempio tende, ombrelloni, tavoli, sedie, espositori, girandole, porta menù, vetrinette, pannelli, paraventi, bacheche, vasi per fiori, arbusti naturali o artificiali, e tutti gli altri elementi che non siano manufatti come muri e muretti, scalinate, pavimentazioni, fontane, pozzi, sedute inamovibili;

**Ambito urbano del centro storico:** per ambito urbano del centro storico si intende l'area urbana definita dalla planimetria allegata al presente articolo.

### **3. Procedimento di rilascio**

L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico è il Servizio Area Sicurezza e Vigilanza.

L'istanza di richiesta della autorizzazione di suolo pubblico con relativi allegati dovrà essere trasmessa, secondo le procedure stabilite dall'ufficio preposto, in modalità telematica attraverso l'impiego di gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'ufficio preposto garantisce l'unicità del procedimento amministrativo, ed è tenuto ad acquisire e richiamare nella autorizzazione di suolo pubblico i pareri di competenza della Polizia Locale e Sviluppo Economico (Ufficio Commercio), e comunque a richiedere ad altre amministrazioni pubbliche coinvolte i pareri o atti di assenso comunque denominati, qualora necessari, al fine del rilascio della autorizzazione di suolo pubblico.

### **4. Titolarità della autorizzazione**

L'autorizzazione è nominativa.

Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al titolare, deve farne richiesta al Comune seguendo le procedure previste.

### **5. Durata della autorizzazione**

Le autorizzazioni di uso del suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono essere rilasciate, secondo l'articolo 7 del regolamento comunale TOSAP, sia in forma temporanea che permanente, e in quest'ultimo caso la durata massima è di un anno.

### **6. Modifica, sospensione e revoca della autorizzazione**

L'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii., in tema di revoca.

### **7. Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

Il titolare decade dal diritto ad occupare lo spazio accordato qualora non rispetti le condizioni imposte con il provvedimento autorizzativo, ferme restando le previsioni degli artt. 21-septies e 21-nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii., in tema, rispettivamente, di nullità del provvedimento e di annullamento d'ufficio.

Il titolare incorre altresì nella decadenza:



- a. se, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti le opere previste dalla autorizzazione in relazione alle prescrizioni che disciplinano l'uso del suolo pubblico autorizzato e alla eventuale esistenza di un Progetto d'insieme e Piano degli arredi;
- b. per violazione delle norme di subentro;
- c. per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
- d. per violazione, accertata dagli uffici, Autorità o Enti preposti, per mancato rispetto degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, tutela paesaggistica e di igiene urbana;
- e. per violazione, accertata dagli uffici, Autorità o Enti preposti, degli adempimenti relativi alla sicurezza del lavoro e dalla posizione contributiva e assicurativa del personale impiegato;
- f. per la reiterata violazione delle condizioni e prescrizioni dettate nel provvedimento di autorizzazione di suolo pubblico, intendendo per reiterata violazione n° 3 violazioni, contestate e notificate al titolare nel periodo di durata del provvedimento di autorizzazione.

Sono ulteriori cause di decadenza dell'autorizzazione la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare, o la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.

La decadenza è dichiarata dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

### **8. Inammissibilità delle istanze**

Sono inammissibili le istanze di richiesta di autorizzazione di suolo pubblico in contrasto con le finalità e obiettivi espressi al comma 1 del presente articolo, e per le ragioni di interesse pubblico di seguito indicate:

- a. negli spazi pubblici eventualmente individuati dalla Soprintendenza in applicazione della Direttiva del Ministro per i beni e le Attività culturali del 10 ottobre 2012;
- b. nelle aree pedonali urbane (APU) con carreggiata di larghezza pari o inferiore a mt 3,50; sono esonerate da tali preclusioni la via Minerva, la via Barcellonetta, il Vicolo Adami ed il tratto di via Roma nel tratto compreso tra Via Carlo Alberto e via Maiorca, ovvero tutte quelle aree a transito pedonale in cui, a causa della particolare conformazione dell'asse stradale o per assenza di segnaletica complementare (dissuasori della sosta ex art. 42 del Codice della Strada ed art. 180 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada) risulta precluso il passaggio dei veicoli di polizia e soccorso;
- c. sui marciapiedi di larghezza inferiore ai mt 2,70;
- d. negli spazi non pavimentati dei giardini pubblici e dei parchi urbani;
- e. nelle piste ciclabili e in una fascia di rispetto da queste di mt 1 dal bordo della pista ciclabile;
- f. in spazi aventi una distanza inferiore a mt 3,00 dalle facciate delle chiese, dei bastioni, delle muraglie, dai fabbricati monumentali e per tutta la lunghezza del loro prospetto;
- g. negli spazi indicati dal successivo art. 16, espressamente indicati come non autorizzabili per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi,

Inoltre, le autorizzazioni di suolo pubblico per somministrazione di alimenti e bevande non possono essere rilasciate:

- h. ai soggetti nei cui confronti nel corso dell'anno solare precedente a quello oggetto di richiesta sia stata dichiarata decaduta l'autorizzazione ai sensi delle lettere c., d., e. ed f. del comma 7."

Nell' ipotesi in cui l'istanza non sia ammissibile l'Amministrazione Comunale procede ai sensi e per gli effetti dell'art 2, comma 1, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

## 9. Limitazioni e criteri per l'uso del suolo pubblico

L'uso del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi è soggetto ai seguenti limiti e criteri:

- a. **Il rilascio dell'autorizzazione di suolo pubblico nei marciapiedi e nei porticati pedonali deve obbligatoriamente salvaguardare la continuità del transito pedonale. In particolare l'occupazione è consentita solo se rimane libera una zona utile per la circolazione dei pedoni con un percorso pedonale non inferiore ad almeno 2 metri di larghezza e non inferiore ai due terzi (2/3) nei porticati pedonali nell'ambito urbano del centro storico, in modo da consentire adeguati spazi per la circolazione delle persone con limitata o impedita capacità motoria, in particolar modo in prossimità delle strisce pedonali per l'attraversamento stradale.**  
**Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni di suolo pubblico addossate al corpo fabbrica, le occupazioni devono discostarsi di almeno mt 1 dagli stipiti dei portoni d'ingresso e/o finestre dei fabbricati, e dalle vetrine di altre attività commerciali. Per le autorizzazioni staccate dal corpo fabbrica, l'occupazione non può, invece, estendersi frontalmente a vetrine e/o ingressi di altre attività commerciali. Le procedure di attuazione delle prescrizioni di cui al seguente comma sono rappresentate negli schemi tecnici di cui all'Allegato "A" del presente articolo.**
- b. Nei marciapiedi e porticati pedonali l'autorizzazione deve essere rilasciata nella parte adiacente ai corpi fabbrica, garantendo come fronte libero quello verso la carreggiata. Laddove nel fronte verso la carreggiata risultino elementi fisici pubblici (aiuole, alberi, pali della luce, rastrelliere per biciclette, posteggi su marciapiede, ecc.) che non garantiscono un asse di continuità rettilinea per il transito dei pedoni, si individua il fronte libero lungo i corpi fabbrica secondo gli schemi tecnici di cui all'Allegato "A2" del presente articolo.
- c. La superficie autorizzata deve essere frontale alla proiezione prospettica dell'esercizio pubblico, e può, nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo, estendersi oltre tale proiezione. Esclusivamente all'interno dell'ambito urbano del centro storico, come definito nell'Allegato "A1" del presente articolo, sono consentite autorizzazioni di suolo pubblico anche se non frontali alla proiezione prospettica dell'esercizio quando, per le particolari conformazioni del tessuto urbano, del marciapiede, del percorso pedonale, delle vie, o per la presenza di aiuole, alberi, sedute o di altri elementi di arredo urbano, non sia possibile rispettare la frontalità. In ogni caso il suolo autorizzato **deve essere visibile** da un accesso dell'esercizio.
- d. Il punto più distante del suolo pubblico autorizzato non deve essere posto ad una distanza superiore a **30 metri** dall'accesso più vicino dell'esercizio pubblico.
- e. Il suolo pubblico può essere rilasciato con una conformazione che presenti un massimo di due poligoni. Dovrà essere comunque garantito l'accesso ai portoni d'ingresso degli edifici.
- f. Negli spazi pubblici caratterizzati dalla presenza di sedute, panchine, aiuole, scalinate, e altri elementi di arredo urbano dovrà essere garantita una fascia di rispetto di mt 2 per l'accesso e la sosta del pubblico, senza l'addossamento di sedie, tavoli e attrezzature a servizio delle attività commerciali.
- g. Nelle aree pedonali urbane (APU) con carreggiata di larghezza superiore a mt 3,50 vanno salvaguardati, qualora presenti, gli assi in lastricato e ciottolato indicanti le sedi carrabili.
- h. E' ammissibile l'occupazione delle porzioni di **carreggiata** stradale destinate alla sosta dei veicoli nelle strade di tipo E ed F così come definite dal Codice della Strada, a condizione che siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti:
  - h.1. **lo spazio richiesto sia esterno alle fasce di rispetto ed aree di visibilità così come stabilito dall'articolo 18 del Codice della Strada, e comunque, sia posto ad una distanza non inferiore a mt 10 dall'incrocio posto alle spalle della direzione di marcia e mt 5 dall'incrocio posto fronte la direzione di marcia per le carreggiate a senso unico di marcia, e ad una distanza non inferiore a mt 30 dagli incroci per le carreggiate a doppio senso di marcia;**





- h.2. il pubblico esercizio non abbia già ottenuto nel marciapiede, o in altra sede, alcuna autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
- h.3 il marciapiede interposto fra il pubblico esercizio e l'area di sosta oggetto di richiesta, abbia una larghezza minima **di un metro e mezzo (1,5 metri)**;
- h.4. che nell'ambito di ogni singolo isolato non venga compromessa per più di un quarto (1/4) la possibilità di sosta dei veicoli. Nel caso in cui la superficie complessiva derivante dalle varie richieste risulti superiore al predetto limite (1/4), le autorizzazioni saranno attribuite, fermo restando le altre disposizioni e limitazioni del presente articolo, tra gli esercizi pubblici concorrenti secondo *l'ordine* derivante dalla superficie del locale di categoria catastale commerciale (dalla maggiore alla minore) dei vari esercizi, fino all'esaurimento delle postazioni disponibili;
- h.5 la superficie massima autorizzabile a ciascun pubblico esercizio non risulti superiore alla superficie equivalente a 2 posti auto nel rispetto delle dimensioni presenti in loco, comunque non superiore a mq 25, **salvo il caso in cui il suolo pubblico richiesto non risulti interamente frontale alla attività e posto che siano rispettate le proporzioni tra la superficie interna del locale e la superficie di suolo autorizzata**. L'occupazione di suolo pubblico in aree di sosta deve avvenire per mezzo di posa di un modulo integrato costituito da elementi con caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) stabilite dal Piano degli Arredi, ed in assenza di esso rispettando le *prescrizioni tecniche* da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale.
- i. È consentito il rilascio di autorizzazioni di suolo pubblico in spazi la cui comunicazione con l'esercizio pubblico è separata da carreggiata stradale, sempre nel rispetto della frontalità e a condizione che siano contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti:
- i.1. la carreggiata stradale risulti a senso unico di marcia, ad eccezione del centro storico, e a condizione che l'occupazione venga rilasciata fuori dalla careggiata stradale.
- i.2. il suolo pubblico sia raggiungibile dall'esercizio per via di un attraversamento pedonale ad alta visibilità da realizzarsi secondo indicazioni della Polizia Locale, tenuto conto delle eventuali disposizioni vigenti in materia.
- i. I limiti di estensione della superficie del suolo pubblico autorizzabile, fermo restando le altre disposizioni del presente articolo, sono diversificati per zone della città e, salvo le premialità previste al successivo punto k, rispettano i parametri come di seguito stabilito:
- j.1. Centro storico come definito nell'Allegato "A1": Il suolo pubblico può essere autorizzato solo agli esercizi pubblici che abbiano almeno mq 10 di superficie di somministrazione interna. In tal caso, al singolo esercizio può essere autorizzata una superficie di suolo pubblico minima di mq 10 e massima non superiore al 60% della superficie del locale di categoria catastale commerciale, e comunque non oltre la superficie massima pari a mq 100.
- j.2. Nel periodo di chiusura veicolare l'occupazione può esercitarsi anche nell'ambito della carreggiata stradale, purchè tra i due poligoni venga garantito uno spazio utile al passaggio dei pedoni e dei mezzi di soccorso non inferiore a metri 3,5. Il suolo pubblico può essere autorizzato solo agli esercizi pubblici che abbiano almeno mq 10 di superficie di somministrazione interna.  
In tal caso, al singolo esercizio può essere autorizzata una superficie di suolo pubblico minima di mq 10, e massima non superiore al 100% della superficie del locale di categoria catastale commerciale, e comunque non oltre la superficie massima pari a mq 100.
- j.3. Parchi pubblici attrezzati: Al singolo esercizio pubblico, può essere autorizzato suolo pubblico esclusivamente sugli spazi già pavimentati e per una superficie massima non superiore a mq 100.
- j.4. Lungomare Barcellona e via Lido lato mare: ai singoli esercizi pubblici o chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande che sono posti sul Lungomare Barcellona e sul lato mare della via Lido può essere autorizzata una superficie massima non superiore a mq 30.

- j.5. Tutte le altre aree della città: Il suolo pubblico può essere autorizzato solo agli esercizi pubblici che abbiamo almeno mq 10 di superficie **catastale commerciale**. In tal caso, al singolo esercizio può essere autorizzata una superficie di suolo pubblico minima di mq 10 e massima **non oltre la superficie pari a mq 100**.
- j.6. Nei luoghi per i quali sussiste un Progetto d'insieme allegato al presente Piano, i criteri e le regole per il rilascio dell'autorizzazione nonché le modalità di occupazione e uso del suolo pubblico seguono quanto previsto dal Progetto, anche in deroga ai criteri e vincoli del presente articolo.
- j. Al fine di promuovere il lavoro stabile, l'estensione dell'offerta turistica lungo tutto l'anno e, ove possibile, una maggiore fruizione degli spazi pubblici, vengono previste le seguenti premialità di superficie autorizzabile:
- k.1 ai pubblici esercizi che garantiscono la rimozione di tutte le strutture ed elementi d'arredo dal suolo pubblico durante gli orari di chiusura dell'esercizio pubblico, la superficie massima autorizzabile è maggiorata del 10% rispetto a quanto stabilito al precedente punto j;
- k.2 **ai pubblici esercizi che, garantiscono l'apertura per dieci mesi l'anno, la superficie massima autorizzabile è maggiorata del 20%, rispetto a quanto stabilito al precedente punto j;**
- k.3 **ai pubblici esercizi che garantiscono l'apertura per almeno 10 mesi all'anno e nel contempo impiegano più di cinque (5) addetti equivalenti a tempo pieno in modo stabile e continuativo per tutto il periodo dei 10 mesi qualora si tratti di attività di ristorazione o più di tre (3) addetti equivalenti a tempo pieno in modo stabile e continuativo tutto il periodo di 10 mesi, qualora si tratti di bar, la superficie massima autorizzabile è maggiorata del 40% rispetto a quanto stabilito al precedente punto j.**

La premialità di cui al punto k.1 è cumulabile con una delle due stabilite ai punti k.2 e k.3, mentre queste ultime due non sono tra loro cumulabili.

Le premialità si applicano sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni e limitazioni del presente articolo.

Non è consentita l'attribuzione di premialità alle occupazioni in area di sosta di cui al precedente punto h.

## **10. Richieste di soggetti concorrenti**

In caso di richieste di autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico da parte di soggetti concorrenti che, in parte o in tutto, riguardano la medesima area, si procederà ad autorizzare ai singoli pubblici esercizi le parti di suolo immediatamente frontali ai rispettivi locali, distribuendo la restante superficie, che eventualmente fa parte di più richieste concorrenti, in proporzione alla superficie delle unità immobiliari censite con categoria catastale commerciale.

In presenza di Progetto d'insieme le parti di suolo pubblico occupabili dai soggetti concorrenti saranno quelle stabilite dallo stesso Progetto.

## **11. Obblighi del titolare**

Il titolare dell'autorizzazione di suolo pubblico è tenuto:

- a) a delimitare e mantenere costantemente visibili i vertici del suolo autorizzato e a esporre gli estremi dell'autorizzazione con la pianta dell'area indicando superficie e numero massimo di posti a sedere autorizzati, secondo le modalità indicate dall'Ufficio comunale preposto;
- b) a mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) a rispettare le prescrizioni del Piano degli arredi, ed in assenza di esso ad impiegare elementi d'arredo con caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) conformi alle *prescrizioni tecniche* da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale.



- d) a rimuovere qualunque elemento d'arredo e struttura insistente sullo spazio di suolo pubblico autorizzato, **fatto salvo il caso di dehors e gazebo**, qualora il pubblico esercizio rimanga chiuso per un periodo superiore ai 5 giorni continuativi. **Qualora l'attività dovesse rimanere chiusa per un periodo superiore a due mesi andranno rimossi anche dehors e gazebo.**

## **12. Divieti**

Ai titolari delle autorizzazioni è vietato:

- a) forare, rimuovere, riposizionare o in altro modo manomettere gli elementi di pavimentazione e gli elementi d'arredo pubblico presenti sul luogo autorizzato, senza l'apposita autorizzazione;
- b) la posa di cavi e fili di qualunque tipo che attraversano gli spazi pedonali interposti tra locale commerciale e suolo autorizzato.

## **13. Verifica e controllo**

L'Amministrazione Comunale verifica lo stato di decoro del suolo pubblico autorizzato, vetustà e stato di manutenzione degli elementi d'arredo posizionati e/o da posizionare. Inoltre, a seguito di relazione di servizio degli uffici preposti invita il titolare, entro un periodo prestabilito, a rimuovere le condizioni di degrado.

## **14. Disposizioni transitorie**

Nelle more dell'approvazione del Piano degli arredi, gli elementi d'arredo dovranno avere caratteristiche costruttive (tipologia e dimensioni) conformi alle *prescrizioni tecniche* da approvarsi con deliberazione di Giunta comunale. Le disposizioni delle citate *prescrizioni tecniche*, ad oggi in fase di predisposizione e ultimazione, trovano applicazione a partire dalla data fissata nella deliberazione giuntaale.

## **15. Allegato**

**Costituisce parte integrante e sostanziale del presente articolo il seguente allegato: Allegato "A" - Schemi tecnici occupazioni su marciapiedi.**

## **16. Aree concedibili e aree non concedibili nell'ambito urbano e, in particolare, nel centro storico**

### **1. Piazza Sulis dentro le mura**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e paesaggistico-panoramico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 25%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e paesaggistico-panoramico.

### **2. Piazza Ginnasio**



In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 15%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

### **3. Largo San Francesco**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico e monumentale è concedibile, salvaguardando uno spazio pedonale non inferiore a metri 3,00 dal muretto di delimitazione della pertinenza monumentale della Torre di San Giovanni, una percentuale della superficie lorda della largo non superiore al 35%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali.

### **4. Piazza Municipio**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 35%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

### **5. Piazza Pasqual Scanu**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica e per il transito dei pedoni è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 35%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza e un'ordinata integrazioni nel contesto urbano.

### **6. Piazza Civica (fino porta a mare):**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al 15%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

### **7. Largo Giuseppe Manno**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale



della superficie lorda del largo non superiore al **20%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

#### **8. Largo Bastioni La Maddalenetta**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico e monumentale è concedibile una percentuale della superficie lorda del largo non superiore al **15%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali.

#### **9. Piazza Vittorio Emanuele**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **18%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

#### **10. Piazza Santa Croce**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica e per il transito dei pedoni è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **30%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

#### **11. Placeta Pasqual Gal (Piazza Sant'Erasmo)**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **25%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

#### **12. Piazza Antonio Sanna**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **25%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza e un'ordinata integrazioni nel contesto urbano.



### **13. Piazza Sventramento**

Nel rispetto delle altre disposizioni dell'articolo 11, Sez. 3b del Regolamento Piano Commerciale, e in considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale della superficie lorda della piazza non superiore al **18%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

### **14. Bastioni**

Per il loro valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico e paesaggistico-panoramico, lungo tutto il percorso dei bastioni non sono autorizzabili le aree che dagli assi in lastricato e ciottolato indicanti le sedi carrabili si estendono verso la muraglia lato mare. Questa limitazione si applica anche agli slarghi presenti nelle suddette aree.

#### **a. Bastioni Magellano**

Gli spazi concedibili sono normati dalle altre disposizioni dell'articolo 11, Sez. 3b del Regolamento Piano Commerciale, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

#### **b. Bastioni Marco Polo**

Gli spazi concedibili sono normati dalle altre disposizioni dell'articolo 11, Sez. 3b del Regolamento Piano Commerciale, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

#### **c. Bastioni Pigafetta e tratto finale Bastioni Marco Polo**

**Piazza interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale*).

#### **d. Bastioni Cristoforo Colombo (carreggiata e passeggiata verso mare)**

**Piazza interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (*punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale*).

### **15. Largo Via Garibaldi (tratto sud della Via Garibaldi a partire dall'incrocio con la Via Eleonora D'Arborea)**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni e per il valore paesaggistico-panoramico è concedibile una percentuale della superficie lorda del Largo non superiore al **30%**, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori paesaggistico-panoramici.

### **16. Piazza Misericordia**

In considerazione della sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale e simbolico è concedibile una percentuale

della superficie lorda della piazza non superiore al 35%, fatte salve le disposizioni del progetto d'insieme qualora sussistente sull'area.

Nei limiti della suddetta superficie massima autorizzabile, le singole autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle altre disposizioni del presente articolo e in modo tale da congiuntamente garantire un'armoniosa fruizione della piazza, un'ordinata integrazioni nel contesto urbano, e la tutela dei valori storico-architettonici, monumentali e simbolici.

**17. Largo di Scalo Tarantiello**

**Largo interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

**18. Piazza della Jhuaria**

**Piazza interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

**19. Piazza Duomo**

**Piazza interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

**20. Piazza Civica (tratto da Porta a Mare a Piazza Duomo)**

**Piazza interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

**21. Piazza Porta Terra e largo comunicante con Piazza Pino Piras**

**Piazza e largo interamente non autorizzabile** per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

**22. Piazza Pino Piras**

**Piazza interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

**23. Piazza Sulis (fuori le mura)**

**Piazza interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

**24. Piazza San Marco**

**Piazza interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, (punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale).

**25. Piazza Venezia Giulia**

**Piazza interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico,

simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.

**26. Largo via Giuseppe Manno (adiacente Poul Salit)**

**Largo interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.

**27. Largo su Porta a Mare adiacente fabbricato Dogana**

**Largo interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.

**28. Largo Lo Quarter**

**Largo interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.

**29. Largo Forte della Maddalenetta (parte della viabilità)**

**Largo interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.

**30. Largo Conte Giuseppe Alberto Larco**

**Largo interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.

**31. Largo di Scalo Tarantiello**

**Largo interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.

**32. Largo adiacente al lato sinistro della Chiesa di San Francesco**

**Largo interamente non autorizzabile** per la sua vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.

**33. Assi viari del centro storico**

I principali assi viari del centro storico quali la Via Roma (sino all'intersezione con la via Carlo Alberto) e le vie Ferret e Cavour per tutta la loro estensione, nonché tutte le strade del centro storico, fermo il disposto di cui all'art. 8 lettera b), la cui larghezza sia inferiore a metri 3,50 o non autorizzabili per la loro vocazione alla fruizione pubblica, per il transito dei pedoni, per il valore storico-architettonico, monumentale, archeologico, simbolico, e funzionali per attività ed eventi istituzionali, culturali, turistici, fieristici e sportivi, *(punto g, comma 8, articolo 11 della Sez. 3b del Piano Commerciale)*.





**Qualunque area non compresa nella elencazione di cui ai punti da 1 a 33 del presente comma è assoggettata alla regolamentazione generale.**

A handwritten signature or mark consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.